

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

“CONSORZIO SPeRA“

Art. 1. COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

E' costituita un'Associazione di volontariato denominata: “Conorzio SPeRA”, il cui acronimo SPeRA significa “Solidarietà, Progetti e Risorse per l’Africa”
Essa potrà altresì utilizzare la denominazione abbreviata “SPeRA”.

Art. 2. SEDE LEGALE

Conorzio SPeRA ha sede a Genova, all’indirizzo determinato con delibera assembleare.
Nell’atto costitutivo e/o con delibera dell’Assemblea, potranno essere istituite e soppresse la sede legale ed eventuali sedi secondarie amministrative od operative, nel rispetto del carattere unico ed unitario di tutto l’organismo.

Art. 3. SCOPI

Conorzio SPeRA opera senza scopi di lucro nel campo della cooperazione internazionale, per promuovere e realizzare un sostegno attivo ai paesi del terzo mondo, promuovere e realizzare attività umanitarie e di solidarietà, soprattutto a favore dell’Africa.
Attraverso la collaborazione tra le varie realtà associative presenti al suo interno tutte organizzazioni di volontariato, ha i fini di costituire, a favore degli organismi che operano con iniziative di solidarietà e progetti di sviluppo in Africa:

- un centro che offra le esperienze e conoscenze scambiate tra gli associati,
- una realtà più forte dei singoli associati in grado di dialogare con media, istituzioni e finanziatori ottenendo risultati migliori.

Per raggiungere tale fini potranno essere messe in atto le seguenti azioni:

1. promuovere attività e strumenti per il coordinamento tra le Associazioni, per poter così offrire ai beneficiari un servizio integrato, teso al miglioramento delle iniziative di solidarietà;
2. Stipulare convenzioni con enti, banche, aziende al fine di ottenere condizioni più favorevoli di quelle che otterrebbero le singole associazioni iscritte e per ottimizzare costi e servizi, in favore dei progetti di aiuto, cooperazione, sostegno;
3. Fornire analogo servizio per singoli progetti delle associazioni iscritte, con supporto relativo ad acquisizione di finanziamenti e/o contributi stanziati da enti pubblici e privati;
4. organizzare e gestire attività di servizio, supporto, consulenza, aggiornamento e formazione a favore di singoli che desiderino affacciarsi al volontariato ed alla cooperazione internazionale, inclusi soci e simpatizzanti delle Associazioni iscritte;
5. promuovere, coordinare, ed organizzare attività e manifestazioni promozionali, culturali, musicali, ricreative, ivi compresi convegni, fiere, nonché presentazione di prodotti artigianali;
6. pubblicare e diffondere materiale promozionale, informativo e di ricerca;
7. fornire referenze per singoli associati, laddove sia possibile, senza alcuna responsabilità penale per i gli organi rappresentativi di Conorzio SPeRA e senza conseguenze economiche per gli altri associati;
8. elaborare progetti da sottoporre ad Enti o privati, presentandosi come una riunione di operatori con caratteristiche diverse e ampie, per sponsorizzazioni o finanziamenti;
9. prestare assistenza o consulenza, grazie a competenze dei propri associati o di prestatori volontari esterni;
10. promuovere la formazione all’uso di tecnologie, organizzazioni e strumenti;
11. costituire help desk anche a distanza per la risoluzione di problemi comuni;
12. altre analoghe attività.

Tutte le attività, o parte di esse, potranno essere svolte autonomamente da Consorzio SpeRA o in collaborazione o in partnership con una o più associazioni aderenti o con Enti, organizzazioni o persone sia europee, sia africane o di altri continenti.

Consorzio SpeRA potrà in ogni caso compiere tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello scopo associativo, nel rispetto della propria natura di ONLUS.

Consorzio SpeRA non potrà in ogni caso svolgere attività diverse da quelle elencate nel 1° comma, lettera a), dell'articolo 10, D.Lgs. 4 Dicembre 1997, N° 460, ad eccezione di quelle direttamente connesse all'oggetto associativo, con questo intendendosi non le attività commerciali, ma soltanto quelle complementari all'oggetto sociale, non realizzando mai l'associazione iniziative che non siano gratuite, o comunque rispondenti al criterio di marginalità commerciale.

Art. 4. DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 5. ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Proibiviri

Art. 6. ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da un rappresentante per ognuna delle Associazioni aderenti, con diritto di voto unitario, cioè ad ogni associazione aderente compete un voto.

Il nominativo del rappresentante sarà comunicato dal legale rappresentante dell'associazione sociale, e potrà essere variato dalla stessa con comunicazione scritta (cartacea o in via informatica).

Art. 7. FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno in seduta ordinaria entro il termine stabilito dalla legislazione sulle ONLUS, ed ogniqualvolta venga effettuata richiesta scritta da almeno 1/3 dei soci.

L'Assemblea è convocata dal Presidente per iscritto specificando gli argomenti all'Ordine del Giorno che deve essere inviato almeno dieci giorni solari prima della data prevista alle Associazioni consorziate, ai Revisori dei Conti e/o ai Proibiviri se sono costituiti i rispettivi Collegi.

La convocazione sarà inviata a mezzo posta o preferibilmente in via informatica per e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione o nomina.

Il Presidente dell'associazione presiede l'Assemblea.

Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Il verbale può essere consultato da tutti gli Associati che hanno diritto di trarne copia.

L'Assemblea delibera validamente in prima convocazione a maggioranza dei componenti e in seconda convocazione, che potrà aver luogo in un giorno successivo alla prima, con la presenza di qualsiasi numero di componenti.

Le delibere dell'Assemblea sono valide ed approvate se ottengono la maggioranza dei voti dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea delibera con voto palese per alzata di mano, fatto salvo il potere di scelta dell'Assemblea stessa di chiedere votazione segreta.

L'Assemblea è convocata in seduta straordinaria per:

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo;

- Deliberare circa l'indirizzo della sede legale dell'associazione.

In questi casi le decisioni sono deliberate a maggioranza dei 2/3 degli associati.

Ciascun delegato può farsi portatore di non più di 3 (tre) deleghe.

Art. 8. COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

Compete all'Assemblea:

- approvare gli indirizzi generali e programmatici verificandone la corrispondenza con l'articolo 3 (scopi);
- esaminare ed approvare il Bilancio Preventivo, il Conto Consuntivo e la relazione del Presidente;
- approvare la relazione presentata dai Revisori dei Conti, se il collegio è costituito;
- determinare l'eventuale quota associativa;
- decidere sull'opportunità o meno di costituire il Collegio dei Revisori dei Conti e/o quello dei Proviviri ed in caso affermativo eleggerne i membri.

All'assemblea competono inoltre tutti quegli altri atti che non sono stati previsti a Statuto come di competenza del Consiglio o del Presidente.

Art. 9. CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato da 5 fino a 9 membri eletti dall'Assemblea fra i soci delle Associazioni aderenti.

Le cariche dei Consiglieri e del Presidente, così come quelle di tutti gli associati, sono gratuite.

Per il primo mandato il Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente ed ogniqualvolta venga formulata richiesta scritta da almeno 1/3 del Consiglio stesso.

La convocazione avviene a mezzo di lettera inviata (anche tramite e-mail e/o fax) a ciascun Consigliere almeno 7 (sette) giorni solari prima della riunione; per decisioni urgenti la convocazione può avvenire anche telefonicamente da parte del Presidente.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'ora di seduta.

Ordinariamente sarà invitato il Presidente ovvero un membro delegato della Commissione Universitaria di esperti. È prevista la presenza di una persona della segreteria.

Il Consiglio è validamente riunito quando è presente almeno la maggioranza dei suoi membri (la metà più uno se il numero è pari) e delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi richiamati nel punto 3 del presente Statuto e sempre in attuazione delle delibere programmatiche stabilite dall'Assemblea; è la sede in cui vengono accolte e vagliate le proposte provenienti dalle Associazioni ed in cui si organizza l'azione sui progetti.

Il Consiglio dura **in carica 3 (tre) anni** ed i consiglieri **sono rieleggibili**.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata a maggioranza.

I Consiglieri così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 10. COMPETENZE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio Direttivo provvede a:

- eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
- nominare il Segretario su proposta del Presidente;
- redigere il programma annuale di attività, il Bilancio Consuntivo, il Bilancio Preventivo e la relazione annuale da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre i regolamenti interni di rapporti tra gli associati;
- provvedere ai pagamenti;

- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli Associati.

Il Consiglio può attribuire con propria delibera una o più sue competenze ad un suo membro, di volta in volta che sia necessario occuparsi di singole attività.

Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nella misura e nei modi determinati da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

Art. 11. PRESIDENTE

Il Presidente è eletto tra i consiglieri dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dura in carica fino al rinnovo delle cariche sociali, è rieleggibile.

In caso di dimissioni o di impedimento grave sostituisce il Presidente nei suoi compiti il Vice Presidente.

Il Presidente ha questi compiti:

- rappresenta il Consorzio, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio;
- convoca e presiede l'Assemblea, convoca e coordina il Consiglio;
- propone al Consiglio Direttivo la nomina del Segretario;
- firma gli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati sia di terzi;
- stipula i contratti e le convenzioni che riguardano l'Associazione, inclusi i rapporti con le banche.

Art. 12. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Qualora necessario per disposizioni di legge o per decisione dell'Assemblea, Il Collegio dei Revisori dei Conti sarà composto da tre componenti (soci o meno delle associazioni consorziate) eletti dall'Assemblea, dura in carica quanto il Collegio Direttivo ed è rieleggibile.

L'incarico di Revisore dei Conti sarà incompatibile con la carica di Consigliere.

Il Collegio verifica la gestione contabile e finanziaria dell'Associazione accertando l'esattezza delle scritture contabili e quant'altro attinente l'amministrazione in genere.

Presenta all'approvazione dell'Assemblea la relazione sui compiti da essa stessa svolti.

Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee.

Per la durata in carica, la rieleggibilità e la gratuità del mandato varranno le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 13. COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Qualora lo ritenesse opportuno, l'Assemblea eleggerà il Collegio dei Probiviri che ha la funzione di costituire un organo indipendente dal Consiglio, che si pronuncia su questioni inerenti il perseguimento delle finalità istituzionali allo stesso sottoposte da associati o da organi sociali.

Gli argomenti demandati al Collegio sono descritti e regolati dagli articoli di questo statuto e riguarderanno:

- la valutazione della rispondenza ai principi statutari in caso di richiesta di nuove adesioni (art 14);
- l'espressione di parere vincolante in caso di esclusione di associati richiesta dal Consiglio Direttivo (art 15);
- un tentativo di conciliazione in caso di discussioni o controversie con i soci (art 24).

Il Collegio è formato da tre componenti effettivi, scelti tra persone non facenti parte delle associazioni consorziate.

Per la durata in carica, la rieleggibilità e la gratuità del mandato varranno le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 14. ASSOCIATI

Possono divenire "Associati" di "Consorzio SpeRA" soltanto Associazioni ONLUS che siano validamente iscritte agli albi delle organizzazioni di volontariato della Regione o al registro delle ONLUS presso l'agenzia regionale delle entrate e che condividono gli scopi previsti all'art 3 e tutte le regole ed i metodi previsti nel presente Statuto.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario. Gli associati sono vincolati al rispetto della Legge, del presente Statuto, delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi.

Gli associati debbono avere i seguenti requisiti di ammissione nel pieno rispetto della democraticità della struttura associativa:

- condivisione delle finalità dell'Associazione ed impegno nell'adoperarsi per la realizzazione delle stesse;
- assenza di interessi personali che possano contrastare con quelli di Consorzio SPeRA o risultare incompatibili con essi;

A tale scopo, per far parte di SPeRA le Associazioni dovranno sottoporre richiesta in cui sia espresso l'impegno a rispettare i requisiti di cui sopra e presentata al Consiglio Direttivo, con autocertificazione dei dati sottoscritti sull'apposito modulo predisposto dal Consiglio. La veridicità e trasparenza che potranno garantire ai fini dell'accettazione della domanda saranno valutate dal Consiglio Direttivo, eventualmente sentito il Collegio dei Probiviri. L'adesione di un Associato verrà considerata formalizzata all'atto del pagamento delle quota associativa annuale.

Il domicilio degli associati, per ogni rapporto tra loro e con l'Associazione, è quello risultante dal libro associati.

Art. 15. RINUNCIA E DECADENZA

La qualità di associato si perde per **recesso** o **esclusione**.

Il **recesso** può essere comunicato in qualsiasi momento da qualsiasi associato.

Va comunicato per iscritto ed ha efficacia, purché siano stati completati gli impegni che il recedente aveva in precedenza assunto.

L'**esclusione** avviene con delibera motivata del Consiglio Direttivo nel caso in cui per un associato siano venute meno le condizioni di cui al precedente articolo 14, oppure egli abbia danneggiato, con il suo comportamento, l'Associazione, altri associati e/o i suoi Organi Direttivi o i suoi membri direttivi risultino indagati in processi penali.

Almeno trenta giorni prima di determinare l'esclusione, deve essere richiesto per iscritto al socio di formulare eventuali giustificazioni e deve essere sentito con parere vincolante il Comitato dei Probiviri.

L'**esclusione** si determina anche in modo automatico e senza pronunciamento dei Probiviri, qualora l'associazione aderente venga sciolta o dichiarata fallita.

Si ha infine esclusione anche per quegli associati che non abbiano versato la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea per l'anno precedente entro il termine dell'approvazione del rendiconto annuale.

L'esclusione ha effetto immediato dall'avvenuta comunicazione del provvedimento all'interessato. In ciascuno dei precedenti casi, nessun associato avrà diritto ad alcun indennizzo o restituzione parziale o totale di quote associative.

Art. 16. SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELL'ASSOCIAZIONE

La partecipazione di qualsiasi associato alle attività associative è **esclusivamente a titolo gratuito**, anche per chi ricopre cariche sociali.

Ogni associato, Consigliere o membro di comitati elettivi, per le spese da esso sostenute per svolgere l'attività, avrà diritto al **rimborso soltanto nei limiti stabiliti dall'Assemblea**.

Oltre alla quota di associativa di iscrizione annuale obbligatoria, una o più Associazioni potranno decidere di fare fronte alle spese di gestione ordinaria e straordinaria, previa approvazione del Consiglio, con previsione di restituzione se e quando siano disponibili in cassa i fondi necessari, **escludendosi qualsiasi ricorso all'indebitamento per qualsiasi motivo**.

Art. 17. SPESE PER INIZIATIVE DI INTERESSE DI ALCUNI ASSOCIATI

Consorzio SPeRA potrà favorire iniziative di interesse anche di alcuni soltanto degli aderenti, i cui eventuali costi saranno esclusivamente sostenuti dagli stessi, escludendosi nel modo più assoluto che spese di interesse di alcuni possano essere poste a carico di tutti gli associati.

Qualora i progetti comuni divengano numerosi e/o consistenti, il Consiglio potrà deliberare la costituzione di una struttura di coordinamento e/o segreteria permanente, determinandone altresì limiti, preventivi di spesa e ripartizione dei costi tra gli aderenti ai progetti.

Il Regolamento dovrà anche stabilire le modalità per i vari associati di proporre agli altri iniziative, alle quali potrà aderire chi degli altri ne avrà interesse o alle quali l'Assemblea potrà deliberare di partecipare come "Consorzio SPeRA" stesso.

Ancora nel Regolamento saranno definiti strumenti e criteri per elaborare il progetto di ogni iniziativa che sarà proposta, definendone obiettivi, beneficiari, tempi, mezzi, risorse economiche, tecnologie necessarie, partecipazione degli associati e quant'altro necessario.

Art. 18. FINANZE E PATRIMONIO

Il patrimonio sociale di Consorzio SPeRA è costituito da beni mobili ed immobili che gli pervengano a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche. Consorzio SPeRA ha l'obbligo di impiegare gli utili ed avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali descritte all'art. 3 e di quelle ad esse direttamente connesse.

È fatto **assoluto divieto di distribuire** per tutta la durata dell'Associazione, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 19. ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 20. LIBRI SOCIALI

I libri sociali sono quelli prescritti dalla legge: i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dei Provisori, dei Revisori dei Conti se è costituito il Collegio, nonché il libro degli Associati.

I libri sociali sono visibili per estratto a tutti gli Associati; le copie sono a spese del richiedente.

Art. 21. NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia di ONLUS ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 22. SCIOGLIMENTO

L'assemblea straordinaria può deliberare in qualsiasi momento lo scioglimento, con la maggioranza dei 2/3 degli associati, qualora essa constati che non ne sussistano più i requisiti e le finalità nonché gli scopi sociali di cui all'articolo 3 del presente statuto.

L'Assemblea nominerà uno o più Liquidatori, determinandone i poteri.

Il patrimonio sociale, i beni materiali ed immateriali, le disponibilità liquide e/o qualsiasi cespite di qualsivoglia natura ed il relativo ricavo dovranno essere ripartiti in parti uguali tra le varie associazioni no-profit che risulteranno associate alla data di scioglimento, che risultino legittimate nei soggetti previsti nella legge 266 o altrimenti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

La relativa delibera dovrà essere assunta dall'Assemblea straordinaria degli Associati, sentito l'organismo di controllo previsto dall'articolo 3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996, N° 662

Nessun indennizzo, sotto qualsiasi forma e natura verrà riconosciuto a coloro che hanno ricoperto in passato o ricoprono cariche sociali al momento dello scioglimento, essendo tali cariche espressamente intese come gratuite.

Art. 23. DIVIETO DI CONCORRENZIALITÀ

“Consorzio SPeRA” non potrà mai operare in modo tale da arrecare pregiudizio alle associazioni aderenti, che in quanto costituite precedentemente ad esso mantengono ogni libertà di scelte, programmi, attività e iniziative di qualsiasi genere.

È fatto pertanto divieto inderogabile al “Consorzio SPeRA” di assumere iniziative che possano fare “concorrenza” a quelle di uno o più associati, a meno che tutti insieme, all'unanimità, abbiano deciso di devolvere una o più attività al Consorzio.

Criteri e procedure attuative saranno definiti nel Regolamento.

I singoli associati sono invitati ad operare in modo da collaborare tra di loro e non creare concorrenza con altri associati nello svolgimento delle proprie attività.

Art. 24. CONTROVERSIE

Le parti faranno ogni ragionevole sforzo per dirimere ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra loro per l'interpretazione del presente statuto o per l'attuazione di obblighi generati da esso, con particolare riguardo al precedente articolo 23.

Non addivenendo ad un'intesa, sarà dapprima cercata una possibilità di accordo amichevole, demandato al Collegio dei Probiviri.

Non addivenendo ad un'intesa nemmeno con l'ausilio del Collegio dei Probiviri, sarà adita la giustizia ordinaria, stabilendo fin d'ora che il foro competente sarà quello di Genova.